



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICITA' O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI
SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO.**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22/04/2025

Indice generale

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione del regolamento.....	4
Articolo 2 -Nozione di Centro Abitato.....	4
Articolo 3 - Zonizzazione.....	5

CAPO II - CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

Articolo 4 - Insegne.....	5
Articolo 4bis. - Preinsegne.....	6
Articolo 5 - Cartello.....	6
Articolo 6 - Impianto pubblicitario di servizio.....	7
Articolo 7 - Striscione, locandina, stendardo e bandiera.....	7
Articolo 8 - Segno orizzontale reclamistico.....	8
Articolo 9 - Impianti di pubblicità o propaganda.....	8
Articolo 10 -Sorgenti luminose.....	9

CAPO III - NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

Articolo 11 - Collocazione vietata.....	9
Articolo 12 - Collocazione fuori centro abitato.....	10
Articolo 13 - Collocazione in centro abitato.....	11
Articolo 14 - Dimensioni massime.....	12
Articolo 15 - Zone Speciali.....	12
Articolo 15 bis – Parco Agricolo Sud Milano.....	14
Articolo 16 - Piani e studi coordinati di arredo urbano - Progettazione specifica di impianti di pubblicità e propaganda. Disciplina speciale.....	14
Articolo 17 - Pubblicità' di itinerari stradali e turistici.....	14
Articolo 18 - Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà. .	15
Articolo 19 - Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari.	15
Articolo 20 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi.....	16
Articolo 21 - Caratteristiche particolari delle insegne.....	16
Articolo 22 - Caratteristiche delle tende e bacheche.....	17
Articolo 23 - Caratteristiche e installazione di targhe professionali, di esercizio e pubblicitarie.....	18

CAPO IV - DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 24 - Disciplina particolare dei mezzi pubblicitari.....	19
Articolo 25 - Pubblicità fonica.....	19
Articolo 26 - Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici.....	19
Articolo 27 - Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti (impianto pubblicitario di servizio art. 5)	20
Articolo 28 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio, di carburante e nelle relative aree di parcheggio.....	20
Articolo 29 - Cartelli vendesi/affittasi.....	20
Articolo 30 - Disciplina delle tende.....	20

Articolo 31 - Messaggi pubblicitari su strutture a carattere provvisorio.....	21
---	----

CAPO V - COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE ED EDIFICI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE

Articolo 32 - Norme generali.....	21
Articolo 33 - Collocazione di insegne.....	22
Articolo 34 - Collocazione di targhe professionali o di esercizio.....	22
Articolo 35 - Tutela di bacheche ed insegne di valore storico – Collocazione e caratteristiche delle bacheche.....	23
Articolo 36 - Collocazione di tende.....	23

CAPO VI - TITOLI ABILITATIVI – PROCEDURE

Articolo 37 -Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio della autorizzazione.....	24
Articolo 38 - Presentazione della domanda.....	25
Articolo 39 - Rilascio dell'autorizzazione.....	26
Articolo 40 - Termine di validità' dell'autorizzazione.....	26
Articolo 41 - Rinnovo dell'autorizzazione.....	26
Articolo 42 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	27
Articolo 43 - Decadenza dell'autorizzazione.....	28
Articolo 44 -Competenze del Settore Pianificazione territoriale e trasformazioni edilizie.....	28

CAPO VII - VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 45 -Vigilanza.....	29
Articolo 46 - Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada e del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.....	29
Articolo 47 - Sanzioni amministrative ai sensi del presente regolamento.....	30
Articolo 48 - Sanzione accessoria della rimozione di mezzi pubblicitari abusivi. .	30
Articolo 49 - Ripristino dello stato dei luoghi.....	30

CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Articolo 50 - Norme transitorie e di rinvio.....	31
Articolo 51 - Allegati al regolamento.....	32
Articolo 52 - Entrata in vigore del regolamento – Procedimenti in corso.....	32

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione del regolamento.

1. Le norme del presente regolamento si applicano su tutto il territorio comunale e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30/04/1982, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (da qui in poi Codice della Strada) e Relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione e successive modifiche ed integrazione (da qui in poi Regolamento di attuazione), approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495, nonché nel Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Non sono assoggettati alle limitazioni previste dal Capo II del presente regolamento i mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda collocati su aree pubbliche o di uso pubblico non visibili dalla strada.
3. Per quanto riguarda gli impianti fissi per le affissioni, si rinvia al "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" Capo III, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28/04/2021
4. L'autorizzazione è precaria ed è revocabile in qualunque momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali.
5. Le insegne pubblicitarie di esercizio installate all'interno di aree non visibili dallo spazio pubblico non sono sottoposte alla preventiva autorizzazione comunale.

Articolo 2

Nozione di Centro Abitato

- 1 Si definisce centro abitato la parte di territorio inclusa in un perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, individuato cartograficamente ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada.

Art 3 Zonizzazione

1 Il territorio Comunale viene suddiviso in tre macro aree che sono evidenziate nell'allegato 2: planimetria generale zonizzazione pubblicitaria e più precisamente:

- Zona A
- Zone Speciali
- Restante territorio comunale

2 All'interno della Zona A sono autorizzate esclusivamente le insegne di esercizio; altre tipologie di impianti pubblicitari possono essere autorizzati con le modalità indicate all'art. 16

3 All'interno delle Zone Speciali la collocazione di impianti pubblicitari è disciplinata dall'art. 15.

4 Inoltre all'interno del Parco Agricolo Sud Milano è vietata la collocazione di impianti pubblicitari come meglio indicato all'art. 15 bis.

CAPO II CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

Articolo 4 Insegne

1 È da considerarsi insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle sue pertinenze. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2 Per sorgente luminosa si intende qualunque corpo o insieme di corpi illuminanti che diffondono luce in modo puntiforme, lineare o planare, illuminando il mezzo pubblicitario. Per pertinenze si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.

3 In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.

4 Le insegne di esercizio e pubblicitarie si classificano secondo la loro collocazione in:

- a) bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione);
- b) bandiera verticale (in aggetto da una costruzione);
- c) frontali;
- d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, artigianali, commerciali e direzionali;
- e) su palina (insegna collocata su supporto proprio).

5 Sono equiparate altresì alle insegne, le bandiere finalizzate alla promozione pubblicitaria dell'esercizio cui si riferiscono o di marchi o loghi che afferiscono all'attività dello stesso.

6 Di norma le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate in centro abitato ed individuate ai precedenti a), b), c) ed e), collocate parallelamente all'asse della carreggiata sono di 50 mq. mentre per quelle non collocate parallelamente all'asse della carreggiata sono di 20 mq, salva possibilità di specifica deroga per le insegne di esercizio autorizzate ed installate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

7 La collocazione di insegne, e la dimensione delle stesse, nelle zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale viene disciplinata dagli artt. 32 e seguenti del presente regolamento.

8 Sono equiparate alle insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

Articolo 4 bis Preinsegne

1. Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.

2. All'interno del centro abitato la collocazione degli impianti di preinsegne può avvenire in deroga alle distanze previste dall'art. 13.

3. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di otto preinsegne a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni.

4. È ammessa la collocazione/affiancamento di un numero massimo di due strutture di sostegno salva possibilità di specifica deroga per le preinsegne autorizzate ed installate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. La colorazione delle strutture di supporto deve essere Verde foglia RAL 6002.

Articolo 5 Cartello

1 Si definisce cartello quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea

struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

2 La collocazione del cartello può avvenire su struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete), in conformità al Piano generale.

3 La colorazione sia delle strutture di supporto che delle sovrastanti cornici dei cartelli deve essere Verde foglia RAL 6002.

Articolo 6

Impianto pubblicitario di servizio

1 Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

2 La colorazione sia delle strutture di supporto che delle sovrastanti cornici, ad esclusione delle paline e pensiline fermata bus, deve essere Verde foglia RAL 6002.

Articolo 7

Striscione, locandina, stendardo e bandiera

1 Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, ancorato ad un supporto proprio, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli, iniziative o esercizi commerciali. Può essere luminoso solamente per luce indiretta.

2 Oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsors in generale.

3 Gli impianti esistenti destinati all'esposizione di stendardi al di sopra della carreggiata, costituiti da due supporti (pali di sostegno) installati sui lati opposti della carreggiata, possono essere costituiti anche da più teli ma gli stessi dovranno avere medesima dimensione ovvero l'altezza degli stendardi dovrà essere uniforme.

4 Tali impianti consentono esclusivamente l'esposizione della pubblicità al di sopra della carreggiata, non sono ammessi pannelli o teli di nessuna tipologia e natura sui pali di supporto (pali di sostegno).

5 Come indicato nelle schede allegate al Regolamento sono ammessi esclusivamente gli impianti stendardi esistenti.

6 Il bordo inferiore degli striscioni, locandina, stendardo, se posizionati al di sopra

della carreggiata, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,1 m. rispetto al piano della carreggiata.

7 La colorazione delle strutture di supporto deve essere Verde foglia RAL 6002.

Articolo 8

Segno orizzontale reclamistico

1 E' da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Articolo 9

Impianti di pubblicità o propaganda

1) Si definiscono impianti di pubblicità o propaganda:

- a) Targa di esercizio: si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come saranno di seguito disciplinati nell'art. 23, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria.
- b) Targa pubblicitaria: è definita come la targa di esercizio, se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie, così come disciplinate dal successivo art. 23.
- c) Bacheca: si intendono vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa, di informazioni cinematografiche e di spettacolo, di merci o loghi dell'attività principale o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché all'esposizione di menù, tariffe, prezzi di pubblici esercizi e alberghi o di pubblicità immobiliari.
- d) Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile: si intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla promozione sia di prodotti che di attività caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche e dimensioni variabili diverse da quelle prescritte dal Piano generale.
- e) Impianto di insegne o targhe coordinate: si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio mono facciali o bifacciali, della superficie massima di mq. 20.
- f) Vetrofania: si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici come meglio

descritto nella scheda tecnica allegato 01. La loro installazione è soggetta al rispetto dei rapporti aeroilluminanti previa certificazione rilasciata e sottoscritta dal tecnico.

- g) Portale: si intende il manufatto con caratteristiche affini alle strutture già installate nel territorio del Comune di Trezzano sul Naviglio, caratterizzato dalla presenza di due pali di sostegno tra cui sono collocati pannelli pubblicitari multipli monofacciali o bifacciali con sovrastante un pannello contenente informazioni comunali quali numeri ed indirizzi di pubblica utilità. La colorazione delle strutture di supporto deve essere Verde foglia RAL 6002.

2. La pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 21 - "Mezzi pubblicitari vari" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

3. La pubblicità fonica è consentita alle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 25 del presente Regolamento.

4. Il presente regolamento disciplina altresì alcune tipologie di tende, intendendosi per tali i manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi, la cui disciplina rientra nei casi particolari dell'articolo 30 e dal Regolamento Edilizio.

Articolo 10 **Sorgenti luminose**

1. Si intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, dif- fondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumini aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura. Potrà consistere anche nella effettuazio- ne di pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, attraverso proiezioni lumino- se di diapositive o cinematografiche o similari, su schermi o pareti riflettenti comun- que realizzate.

CAPO III **NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'**

Articolo 11 **Collocazione vietata**

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe e delle bacheche, è vietato, fuori e dentro i centri abitati, nei seguenti punti:

- a) lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi;
- b) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
- c) sulle pertinenze di esercizio delle strade;

- d) in corrispondenza delle intersezioni;
 - e) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; Il divieto in curva è valido solo per la parte interna della curva e non incide sulla parte esterna (direttiva Ministero Infrastrutture e Trasporti n.2925/2005)
 - f) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
 - g) sui ponti e sotto ponti;
 - h) sui cavalcavia e loro rampe;
 - i) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne parapedonali
 - j) lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, salvo quanto previsto al titolo III del presente regolamento.
2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.
3. La collocazione di insegne pubblicitarie e di esercizio e di tutti gli altri mezzi pubblicitari e' vietata sui parapetti di balconi, sulle facciate e dentro le luci delle finestre, e nelle arcate frontali e di testa dei portici, ad eccezione di quanto stabilito nell'art. 21.

Articolo 12

Collocazione fuori centro abitato

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi di pubblicità fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto dal successivo art. 13, 2° comma, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
- a) m. 3 dal limite della carreggiata;
 - b) m. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
 - c) m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - d) m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - e) m. 150 prima dei segnali di indicazione;
 - f) m. 100 dopo i segnali di indicazione;
 - g) m. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
 - h) m. 250 prima delle intersezioni e m. 100 dopo le intersezioni;
 - i) m. 200 dagli imbocchi delle gallerie;
 - j) m. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.
2. Le norme di cui al precedente comma 1, e quella di cui all'art. 11, 1° comma, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada.
3. Le distanze indicate al 1° comma, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari

collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata così come definita dall'art. 3, co.1, num. 7 del Codice della Strada.

4. La pista ciclabile non è compresa nella carreggiata.

Articolo 13

Collocazione in centro abitato

1. La collocazione dei cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari, entro i centri abitati, salvo quanto previsto dagli artt. 15 e 18 e dal comma successivo del presente articolo, può essere autorizzata nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) m. 50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni;
- b) m. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- c) m. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi;
- d) m. 1 dal limite della carreggiata.

2. Queste distanze sono ridotte sulle strade di tipo E) ed F), di cui all'art. 2 del Codice della Strada come di seguito indicato:

- a) m. 20 dagli altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali e intersezioni;
- b) m. 30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- c) m. 30 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
- d) m. 1 dal limite della carreggiata.

3. Le distanze dalle intersezioni in genere saranno calcolate a partire dal primo o ultimo punto di raccordo tra margini o cigli stradali intersecatisi (cfr. figura 1), ad eccezione delle rotatorie, per le quali la distanza sarà misurata a partire dal margine esterno dell'anello (cfr. figura 2).

Figura 1

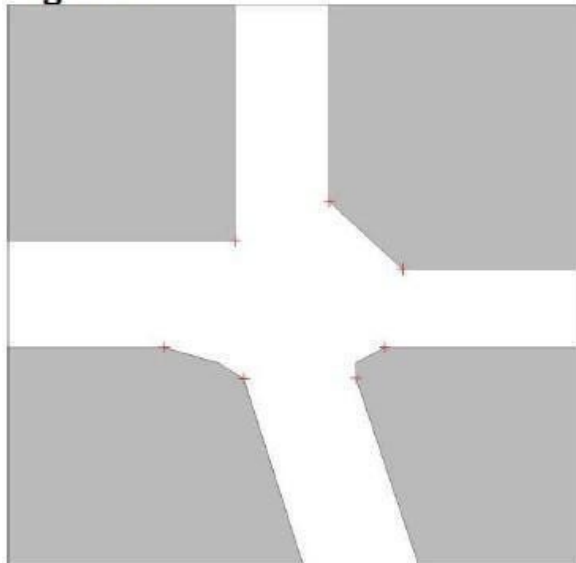
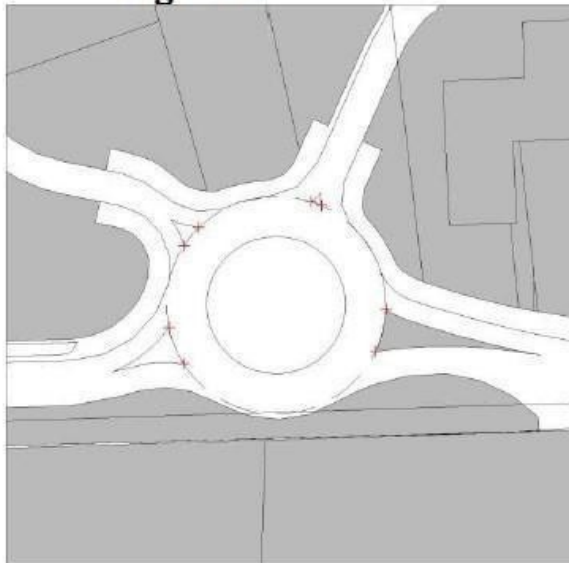


Figura 2



4. Le distanze devono essere misurate per singola direzione di marcia
5. La distanza dalla carreggiata deve essere misurata dal bordo esterno della linea bianca all'estremità esterna del mezzo pubblicitario
6. Le norme di cui ai precedenti commi 1 e 2, e quella di cui all'art. 11, 1° comma, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a un metro dal limite della carreggiata, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada.
7. Le distanze indicate ai commi 1 e 2, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata.
8. La pista ciclabile non e' compresa nella carreggiata.

Articolo 14

Dimensioni massime

1. Le dimensioni massime di cartelli, insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m², ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m²; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m², è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m², fino al limite di 50 m². Entro i centri abitati, i cartelli devono avere le caratteristiche tecniche e dimensionali indicati negli elaborati allegato 01 mentre per le insegne si applica quanto previsto all'art. 4.
2. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m × 0,20 m e superiori di 1,50 m × 0,30 m. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di otto preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni.

Articolo 15

Zone Speciali

- 1 Lungo i tracciati delle seguenti strade:

Viale Colombo

Viale Leonardo da

Vinci Viale Europa

Via Circonvallazione

Via Nicolò Copernico

Strada Provinciale 139

in considerazione della necessità di migliorare il grado di decoro urbano esistente, è possibile collocare cartelli pubblicitari esclusivamente nelle posizioni indicate nella

cartografia allegata al regolamento ed indicata all'art. 51.

2 Sono dettagliatamente individuate, altresì, le tipologie di cartelli consentiti per ciascuna delle posizioni; a tal proposito sono vietati la collocazione di cartelli pubblicitari a messaggio variabile o a led luminosi.

3 Inoltre, in ogni elaborato tecnico specifico per ogni strada rientrante nelle "Zone Speciali", sono indicati i cartelli conformi come collocazione (anche in deroga alle distanze minime indicate nel Regolamento) e le posizioni oggetto di adeguamento.

4 L'approvazione del presente Regolamento non rende le collocazioni e posizioni degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso automaticamente autorizzate. E' necessario che gli interessati si dotino di tutti gli atti autorizzativi per la posa di nuovi impianti secondo le procedure di cui al successivo comma.

5. Al fine dell'adeguamento degli impianti esistenti, in caso di difformità dell'impianto/cartello pubblicitario i soggetti interessati devono provvedere a:

- a. nel caso di impianti/mezzi pubblicitari conformi come posizionamento ma non conformi come tipologia impianto prevista negli elaborati tecnici, muniti di autorizzazione o in pendenza di rinnovo ed in possesso della regolarità tributaria nonché della regolarità con i versamenti di qualsiasi natura relativi al Canone Unico Patrimoniale, rendere conforme per tipologia e dimensione del manufatto entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento; successivamente trasmettere una dichiarazione redatta ai sensi della L. 445/90 con allegata documentazione fotografica comprovante l'avvenuto adeguamento;
- b. nel caso di impianti/mezzi pubblicitari non conformi come posizionamento previsto dagli elaborati tecnici, muniti di autorizzazione o in pendenza di rinnovo ed in possesso della regolarità tributaria nonché della regolarità con i versamenti di qualsiasi natura relativi al Canone Unico Patrimoniale, provvedere alla presentazione di istanza di adeguamento, presentando l'istanza entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento. Per tali impianti sono già state previste delle posizioni di adeguamento a cui viene riservato il diritto di prelazione da esercitare presentando l'istanza di adeguamento entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del PGIP.
- c) nel caso di impianti/mezzi pubblicitari con autorizzazione scaduta in possesso della regolarità tributaria nonché della regolarità con i versamenti di qualsiasi natura relativi al Canone Unico, provvedere alla presentazione di istanza di adeguamento/sanatoria, presentando l'istanza entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento. Per tali impianti sono già state previste delle posizioni di adeguamento a cui viene riservato il diritto di prelazione da esercitare presentando l'istanza di adeguamento entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento.

6. Decorsi i sopracitati termini le posizioni con diritto di prelazione non richieste saranno disponibili per nuove istanze

7. L'Amministrazione, relativamente agli impianti non adeguati, ai sensi dell'art. 23 comma 13 ter e quater del Codice della strada, può provvedere d'ufficio a rimuovere l'impianto/mezzo pubblicitario irregolare addebitandone i costi al proprietario o, qualora lo stesso non fosse reperibile, al titolare del messaggio pubblicitario, con applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

8. Le zone Speciali potranno essere sottoposte a revisione, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, per effetto di variazioni inerenti modifiche della viabilità, della segnaletica e di eventuali opere che interessano la modifica delle fasce di rispetto stradali (es: pali illuminazione, marciapiedi ecc.), di espansione del centro abitato e di ogni altra causa rilevante che possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti.

Articolo 15 bis **Parco Agricolo Sud Milano**

1. La collocazione di impianti pubblicitari all'interno delle aree formalmente delimitate dal Parco Agricolo Sud Milano è espressamente vietata.
2. Possono essere collocate esclusivamente insegne come previsto dall'articolo 4 ed articolo 32.

Articolo 16 **Piani e studi coordinati di arredo urbano - Progettazione specifica di impianti di pubblicità e propaganda** **Disciplina speciale**

1. L'Amministrazione Comunale, con specifici atti deliberativi o determinazioni dirigenziali, può approvare piani o studi coordinati di arredo urbano, in zone o edifici specifici, aventi ad oggetto la collocazione di mezzi di pubblicità e di impianti di pubblicità e propaganda di cui al presente regolamento.
2. Nel caso di interventi di nuova costruzione e ristrutturazione di interi edifici, gli spazi ove collocare le insegne di esercizio e altri mezzi di pubblicità o propaganda inerenti le attività che si andranno ad insediare negli edifici possono essere oggetto di specifica progettazione, da approvare o valutare nell'ambito dei procedimenti di rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, autorizzazioni inerenti i mezzi pubblicitari devono adeguarsi alle previsioni dei piani e studi coordinati di arredo urbano o ai titoli abilitativi edilizi.
4. L'approvazione degli strumenti di cui ai predetti commi 1 e 2 e' comunque subordinata alla verifica del rispetto dei principi e criteri inderogabili previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.

Articolo 17 **Pubblicità' di itinerari stradali e turistici**

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità di itinerari stradali, intendendosi con

questa definizione l'uso di cartelli ed altri impianti pubblicitari corredati da frecce indicative, localizzate in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività, salvo quanto previsto dal successivo art. 18.

2. Possono essere installati i segnali turistici e di territorio, come definiti dagli artt. 134 e seguenti del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada e da eventuali ulteriori specifiche norme.

Articolo 18

Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà

1. Possono essere autorizzati cartelli pubblicitari stradali riferiti a manifestazioni, spettacoli ed iniziative temporanee di carattere culturale, sportivo, gastronomico, di intrattenimento, aperte al pubblico sulla base delle modalità indicate dal successivo art. 37.

2. La collocazione di tali cartelli può derogare a quanto stabilito dagli artt. 11 e 12 ed è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltreché durante la settimana precedente ed alle 24 ore successive.

3. Per le mostre organizzate dal Comune o da altri Enti Pubblici o che si svolgono all'interno degli spazi e edifici comunali è consentita l'installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali, striscioni, stendardi, o simili posati direttamente al suolo. Inoltre sono consentiti in deroga alle disposizioni di cui al Titolo II, Capo II, del presente regolamento, i relativi cartelli informativi. Tale disposizione si applica anche nelle zone ed edifici di cui al Titolo III.

4. E' consentita, con i limiti e le condizioni di cui sopra, l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari per l'attività di educazione stradale.

5. L'esposizione di striscioni, locandine, stendardi e bandiere è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative a marchio, enti, associazioni, ditte o sponsors in generale.

6. La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 21, 7° comma, in riferimento alle distanze da rispettare.

Articolo 19

Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari

1. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.

2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche

ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.

4. Come meglio indicato nella classificazione e definizione dei mezzi pubblicitari la colorazione sia delle strutture di supporto che delle sovrastanti cornici deve essere Verde foglia RAL 6002.

4. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.

5. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere in ogni suo punto, ad una quota superiore dal marciapiede di ml. 2,30 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

6. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo.

Articolo 20

Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non possono avere nè luce intermittente, nè di colore rosso, nè di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.

2. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

3. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

Articolo 21

Caratteristiche particolari delle insegne

1. Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a ml. 3,00 e 4,70.

2. La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto ml. 1,20.

3. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso solamente nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non lo consentano. Devono, inoltre,

avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di cm. 15 ed essere contenute all'interno della proiezione verticale del vano stesso.

4. In edifici ad esclusiva destinazione industriale, commerciale, artigianale, direzionale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, anche a tetto o su pensilina.

5. In caso di insegne sulle facciate la percentuale massima della superficie utilizzabile rispetto a quella del prospetto del fabbricato è del 30%, sempre in rispetto delle dimensioni massime indicate all'art. 3 comma 5.

6. Nel caso in cui gli edifici di che trattasi siano costituiti da più unità immobiliari, le insegne frontali, a tetto o su pensilina dovranno essere ricomprese in un progetto unitario esteso a tutte le unità immobiliari da presentare agli Uffici comunali competenti e da sottoporre al Servizio Edilizia Privata per la verifica di quanto di competenza. L'installazione delle insegne potrà avvenire per stralci successivi.

7. Le insegne montate su supporto proprio o su palina se collocate su area privata devono rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a ml. 10,00; se aggettanti su suolo pubblico devono rispettare le condizioni indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.

8. E' vietata la installazione di insegne sulle facciate degli edifici caratterizzati da vincoli architettonici, ad eccezione dei casi di cui al successivo art. 33, 2° comma.

9. E' vietata la installazione di insegne sui parapetti di balconi, sulle facciate, dentro le luci delle finestre e nelle arcate frontali e di testa dei portici.

10. Le insegne concernenti le strutture sanitarie (case di cura private, gabinetti e ambulatori mono e polispecialistici) possono essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera sopra l'edificio e quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione. Devono essere installate nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi. Gli eventuali elementi luminosi e/o illuminanti non devono essere intermittenti o lampeggianti o programmati in modo tale da dare messaggio variabile.

Articolo 22

Caratteristiche delle tende e bacheche

1. Le tende a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali dovranno osservare un'altezza minima dalla quota del marciapiede di ml. 2,20, a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità ed un aggetto inferiore di almeno cm. 20 rispetto alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a ml. 2. La tenda non deve nascondere eventuali indicazioni toponomastiche.

2. Per le strutture ricettive è ammesso l'utilizzo di tende a protezione dell'accesso principale di tipo a tunnel. Qualora trattasi di strutture che configurino la tipologia della pensilina o tettoia, si rinvia alla disciplina dei titoli abilitativi edilizi, fatto salva l'applicazione delle norme in materia di imposta di pubblicità se recanti scritte propagandistiche o pubblicitarie e l'autorizzazione ad occupare suolo pubblico con corresponsione della relativa tassa, se i percorsi creati da queste strutture

siano collocati su suolo pubblico o di uso pubblico.

3. La sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve essere superiore a cm. 10 dal filo esterno della muratura.

Articolo 23

Caratteristiche e installazione di targhe professionali, di esercizio e pubblicitarie

1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm. 50 x 25, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 37.

2. Le targhe pubblicitarie devono avere dimensioni massime di cm. 50 X 25. Sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.

CAPO IV

DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 24

Disciplina particolare dei mezzi pubblicitari

1. Le norme del presente capo disciplinano alcune caratteristiche peculiari di mezzi pubblicitari, rimanendo invariate le norme comuni del Capo II.

Articolo 25

Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica è soggetta alla presentazione di un'istanza come indicato all'art. 41-bis del presente regolamento.
2. Nei Centri Abitati, per ragioni di pubblico interesse, sono disposte le limitazioni di seguito indicate.
3. La pubblicità fonica e' vietata:
nel Centro Storico così come definiti dalla normativa urbanistica vigente; in prossimità di strutture sanitarie e assimilate quali studi medici, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto.
4. E' consentito effettuarla nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00.
5. Nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra è possibile concedere deroghe durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere politico, sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.
6. Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.
7. La pubblicità elettorale è disciplinata dalle disposizioni che regolano la materia.
8. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal DPCM 1/3/1991.

Articolo 26

Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive.
2. Per essi non si applicano gli artt. 11, 12 e 13 salvo le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati unicamente rispetto

ai segnali stradali orizzontali.

3. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Articolo 27

Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti (impianto pubblicitario di servizio art. 6)

1. Lungo le strade e in prossimità di esse e' ammessa l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche, rastrelliere ed altre, purchè siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m².

Articolo 28

Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio, di carburante e nelle relative aree di parcheggio.

1. L'installazione di mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio, di carburante e nelle relative aree di parcheggio deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 52 del Regolamento di attuazione del Codice della strada, cui si rinvia.

2. Se nella stazione di servizio, di carburante o nelle aree di parcheggio sono insediate funzioni complementari all'esercizio, le insegne e gli altri mezzi pubblicitari inerenti sono sottoposte alle norme generali del presente regolamento.

Articolo 29

Cartelli vendesi/affittasi

1. I cartelli vendesi/affittasi devono essere collocati esclusivamente sull'immobile in locazione o in compravendita cui si riferiscono o sulle pertinenze dell'immobile stesso.

2. I cartelli possono essere di formato A 4 o A3 e non sono soggetti ad alcuna autorizzazione se di dimensioni superiori è obbligatoria la richiesta di autorizzazione secondo le modalità nel sito www.impresainungiorno.gov.it

Articolo 30

Disciplina delle tende

1. Le tende, così come definite al precedente art. 9, possono essere collocate in deroga alle distanze minime di cui agli artt. 12 e 13 del presente regolamento

nel solo caso in cui non riportino alcun tipo di messaggio pubblicitario.

2. Nel caso in cui riportino scritte pubblicitarie, seguono le disposizioni generali previste per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, in quanto compatibili.

3. E' consentito riportare l'insegna di esercizio sulla tenda parallelamente all'asse della carreggiata.

Articolo 31

Messaggi pubblicitari su strutture a carattere provvisorio

1. Sulle strutture a carattere provvisorio, o con carattere di stagionalità è consentita l'installazione della sola insegna di esercizio.

CAPO V

COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE ED EDIFICI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE

Articolo 32

Norme generali

1. Le norme del presente Titolo si applicano al Centro Storico e agli ambiti ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle altre disposizioni comuni.

2. Nelle zone, ambiti ed edifici di cui sopra è ammessa l'installazione delle sole insegne di esercizio.

3. Sono vietate:

- a) la collocazione di insegne su palina;
- b) la installazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, ad eccezione di quelle riferentesi a uffici postali e posti telefonici pubblici, farmacie e alberghi;
- c) la installazione di insegne sui tetti, terrazzi, balconi, finestre, facciate e sulle arcate frontali e di testa dei portici;
- d) l'installazione di locandine, stendardi e bandiere. E' ammesso il solo uso di stendardi e bandiere bidimensionali, in tessuto di tela, alle condizioni di cui all'art. 18 comma 5 del presente regolamento;
- e) l'installazione dei segni orizzontali reclamistici;
- f) l'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisori, ad eccezione di quelli contenuti all'interno delle vetrine ed inerenti all'attività svolta e/o al prodotto commercializzato;
- g) l'installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo quali cavalletti, manifesti su supporti precari e mezzi similari, ad eccezione di quelli riferiti alle manifestazioni ed eventi temporanei, al termine dei quali dovranno essere tempestivamente rimosse, come precisato nell'articolo 49

seguinte;

- h) l'installazione di bacheche di qualsiasi tipo ad eccezione di quelle collocate a muro, relative alle informazioni cinematografiche e di spettacolo;
- i) l'installazione di insegne luminose e non, ulteriormente illuminate da luce indiretta, in presenza di illuminazione pubblica;
- j) l'installazione di tende a cappottina.

4. Sono inoltre consentite le installazioni di bacheche collocate a terra su supporto proprio destinate alla diffusione di informazioni delle attività degli enti pubblici, dei partiti politici rappresentati in Parlamento o in Consiglio Comunale ed associazioni riconosciute, purché prive di illuminazione propria.

Articolo 33

Collocazione di insegne

1. Le insegne frontali devono essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio, al filo interno della muratura o nel vetro (e in ogni caso non devono sporgere dal filo esterno della muratura). È vietata l'installazione di insegne scatolari al neon con pannello interamente luminoso; sono inoltre vietate le insegne luminose con singole lettere scatolari in rilievo e quelle realizzate con filo di neon; la luminosità dovrà essere limitata a caratteri o simboli della denominazione di esercizio. Per le insegne a luce indiretta, l'apparecchio di illuminazione deve essere contenuto entro l'apertura dell'esercizio ed il filo interno della muratura ed avere una bassa intensità luminosa. È comunque vietata la installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza. In presenza di aperture ad arco a "tutto sesto", l'insegna non potrà comunque occupare lo spazio descritto dallo stesso.

2. La collocazione al di sopra del vano di esercizio è possibile solo nel caso di ripristino di insegne storiche preesistenti, chiaramente documentate e riferite allo specifico vano oggetto di intervento.

3. Per gli alberghi devono utilizzarsi insegne tipo "a bandiera orizzontale" di dimensioni massime, compresa la struttura, di ml. 1,20 x 1,00, con scritta riproducente il logo della denominazione e le stelle di categoria, comunque in un solo esemplare. Sono altresì consentite le insegne frontali, come disciplinate dal precedente comma 1°.

Articolo 34

Collocazione di targhe professionali o di esercizio

1. La collocazione di targhe indicanti professioni ed attività in genere è consentita solo ad esercizi e studi professionali privi di vetrina. Le targhe dovranno essere collocate lateralmente alle porte o sullo stipite e realizzate esclusivamente in ottone o altro metallo, pietra, vetro o plexiglas.

2. La dimensione massima delle targhe è di cm. 40 x 30 e comunque dovrà essere commisurata allo stato dei luoghi.

Articolo 35

Tutela di bacheche ed insegne di valore storico – Collocazione e caratteristiche delle bacheche

1. Le insegne e bacheche esistenti, di valore storico-tipologico o di altra qualità progettuale e ricomprese nell'apposito elenco sono sottoposte a tutela. Qualunque progetto di modificazione, dovrà ottenere il parere vincolante del Servizio Edilizia Privata.
2. E' inoltre vietato l'uso di materiali di rivestimento sugli stipiti ed esternamente al filo delle facciate.

Articolo 36

Collocazione di tende

1. Le tende esterne a protezione di vetrine ed ingressi pedonali dovranno avere un'altezza minima dalla quota del marciapiede di ml. 2,20 compreso le parti mobili, sempre che ciò non crei intralcio alla visibilità, alla larghezza del marciapiede.
2. In strade prive di marciapiede l'aggetto delle tende non dovrà superare la dimensione di ml. 1,00.
3. Le tende dovranno essere collocate esclusivamente al di sopra o internamente al vano della vetrina ed essere realizzate nel tipo piano estensibile, con strutture in metallo e tessuto in tela. E' vietata la collocazione di protezioni laterali. Per la collocazione delle tende si applica l'art. 30. Nel caso di aperture a tutto sesto la tenda è da collocarsi all'impasto dell'arco e non sopra di essa per consentire la lettura dei fronti esterni.
4. E' vietato l'uso di tende fisse a protezione degli occhi dei portici. E' consentito il solo uso di tende in tela mobili per tutta la loro ampiezza, nei colori canapa, rosso bruno, verde scuro e comunque prive di messaggi pubblicitari e denominazione di esercizio. E' consentito, ai sensi dell'art. 30, co. 3, riportare la dicitura dell'insegna dell'esercizio sul fronte della tenda con dimensioni massime di cm 100 x 50.
5. E' vietata altresì l'installazione di tende nelle arcate di testa dei portici agli incroci di vie.
6. La sostituzione di tende, anche se della sola tela, comporta l'adeguamento alla presente normativa.
7. Le tende da installare su differenti vetrine di un medesimo prospetto dovranno essere progettate e realizzate con materiali, forme e colori coordinati.

CAPO VI

TITOLI ABILITATIVI – PROCEDURE

Articolo 37

Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio della autorizzazione

1. Chiunque intenda installare impianti e altri mezzi pubblicitari previsti dal presente regolamento sulle strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, deve presentare istanza sul sito www.impresainungiorno.gov.it per ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui l'impianto sia in vista di strade di competenza di altri enti deve essere richiesto apposito preventivo nulla-osta all'ente proprietario della strada competente secondo le seguenti competenze:
 - per le strade statali alla direzione compartimentale A.N.A.S.
 - ; per la società autostrade la Milano - Serravalle;
 - la Provincia di Milano per le strade provinciali al di fuori del centro abitato; sulle strade demaniali è vietata qualsiasi installazione.
3. All'interno del Centro Abitato, di cui all'art. 2, la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'autorizzazione è sempre del Comune.
4. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno di centri abitati, il rilascio dell'autorizzazione e' di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
5. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 23 del Codice della Strada e la loro collocazione viene autorizzata dall'ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. Nel periodo di validità dell'autorizzazione è possibile modificare il messaggio pubblicitario, previa comunicazione e deposito del bozzetto tramite istanza da presentare sul sito www.impresainungiorno.gov.it, senza necessità di nuova autorizzazione nel caso in cui la modifica della grafica non comporti nessuna modifica della struttura né tantomeno il punto di collocamento.
7. La voltura dell'autorizzazione a carattere permanente e le variazioni soggetti devono essere comunicate con apposita istanza.

Articolo 38

Presentazione della domanda

1. La domanda deve riguardare un'unica attività o un'unica unità immobiliare e deve essere presentata in formato digitale, con le modalità stabilite dal Comune, utilizzando la piattaforma telematica relativa alle attività dello sportello unico attività produttive (www.impresainungiorno.gov.it).
2. La domanda deve essere compilata in ogni punto previsto nella compilazione della domanda telematica e, per una corretta valutazione delle istanze relative alla nuova posa di mezzi pubblicitari, deve essere presentata corredata dei seguenti documenti:
 - a) progetto quotato preferibilmente in scala 1:1000 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia; per i cartelli previsti nelle zone speciali tale elaborato può essere sostituito includendo copia degli elaborati tecnici allegati nel presente regolamento specificando il numero di impianto richiesto.
 - b) bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre;
 - c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'ambiente circostante;
 - d) sezione stradale scala 1:100 con indicazione delle altezze di manufatti e le distanze dalla carreggiata;
 - e) planimetria catastale ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione alla installazione;
 - f) scheda tecnica impianto
 - g) copia dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della Legge 5.3.1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti" e successivo Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37, per gli impianti pubblicitari luminosi;
 - h) nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto;
 - i) In materia di vetrofanie, l'indicazione del messaggio pubblicitario apposto corredata dalla certificazione rilasciata da un tecnico abilitato che attesti che i rapporti aeroilluminanti dell'attività siano conformi alla normativa.
 - j) h) nulla osta del proprietario (in caso di condominio, dell'amministratore) dell'edificio o dell'area interessata;
3. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.
4. Per i cartelli pubblicitari compresi nelle Zone Speciali non è obbligatorio la presentazione del progetto quotato; è obbligatorio presentare l'estratto planimetrico e la relativa documentazione fotografica estrapolati dagli elaborati tecnici allegati al regolamento ed indicati all'art. 51, indicando il relativo numero di posizione.

Articolo 39

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione e' rilasciata all'interessato dall'Ufficio comunale competente (SUAP), salvo quanto indicato nell'art. 42, 3° comma, entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo di nuove autorizzazioni nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia di pubblicità' con il Comune di Trezzano sul Naviglio.
2. Il termine rimane interrotto nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro 30 giorni. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta. L'ufficio competente può richiedere la documentazione integrativa, una sola volta, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della domanda.
3. Per le domande riguardanti opere da realizzarsi su edifici o aree all'interno del Centro Storico o di zone ed edifici assoggettate a vincoli di tutela paesaggistiche o di cose di interesse storico, artistico e culturale, l'Ufficio Competente procede al rilascio dell'autorizzazione, previa acquisizione del parere del Competente Servizio Edilizia privata, nonché le eventuali autorizzazioni dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
4. In ogni caso l'autorizzazione non può riguardare più dell'80% degli impianti appartenenti alla medesima tipologia per singolo operatore. Tale limite può essere derogato esclusivamente in assenza di ulteriori istanze o richieste da parte di altri operatori. È in ogni caso precluso il rilascio o rinnovo di autorizzazioni nei confronti di soggetti che risultino debitori nei confronti del Comune di Trezzano sul Naviglio per irregolarità o inadempienze in materia di pubblicità

Articolo 40

Termine di validità' dell'autorizzazione e deroga sulle imposte

1. L'autorizzazione all'installazione di Cartelli e altri mezzi pubblicitari ha validità' per un periodo di tre anni dalla data di rilascio fermo restando altre tipologie di convenzioni che potranno avere durata superiore.
2. L'imposta sulla pubblicità non è dovuta per gli impianti indicanti spazio libero/disponibile.

Articolo 41

Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno novanta giorni prima della scadenza, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.
2. L'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari inerenti l'esercizio di un'attività, installati nella sua sede o nelle relative pertinenze, è automaticamente rinnovata e rimane valida fino alla cessazione dell'attività o ad eventuali modifiche della situazione in essere.
3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché qualsiasi modifica si intenda proporre comportano il rispetto della procedura di cui all'art. 38.
4. In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività, il subentrante è tenuto a presentare la comunicazione utilizzando la piattaforma telematica relativa alle attività dello sportello unico attività produttive (www.impresainungiomo.gov.it)

Articolo 42

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a. verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b. effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c. adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'articolo 405, comma 1, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d. procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
3. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - a. amministrazione rilasciante;
 - b. soggetto titolare;
 - c. numero dell'autorizzazione;
 - d. ubicazione del punto di installazione;
 - e. data di scadenza.
4. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.
5. La targhetta o la scritta di cui ai precedenti commi devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

Articolo 43

Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a. la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata; l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - b. la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso si riferisce;
 - c. la mancata osservanza delle condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione;
 - d. la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - e. il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dalla notifica di ritiro.
 - f. L'omesso versamento del canone unico patrimoniale come previsto nel "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" del comune di Trezzano sul Naviglio ovvero la richiesta di versamento delle somme dovute notificate nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.

Articolo 44

Competenze del Settore Pianificazione territoriale e trasformazioni edilizie

1. L'ufficio competente invia le pratiche riferite al presente regolamento al Servizio edilizia privata per l'acquisizione del relativo parere, nei seguenti casi:
 - a. opere e impianti ricadenti all'interno del Centro storico ad in immobili o aree soggette alla tutela di cui al D.lgs. n. 42/2004 e s.m.;
 - b. opere ed impianti da realizzare su immobili soggetti ad intervento con le modalità del restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione e ricomposizione tipologica, ripristino tipologico;
 - c. progetto unitario inerente la collocazione, in edifici ad esclusiva destinazione industriale o artigianale di insegne o marchi di fabbrica, sulle facciate, su facciata, a tetto o su pensilina (art. 21, comma 4).
2. Può inoltre essere richiesto parere nei casi in cui l'istruttoria necessiti di particolari valutazioni tecniche urbanistico-edilizie od estetico-compositive.

CAPO VII

VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 45

Vigilanza

1. Il Comune vigila tramite la Polizia Municipale sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonchè sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.
2. Qualunque inadempienza verrà perseguita ai sensi del Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e della Legge 24.11.1981 n. 689.
3. Il Dirigente responsabile può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente Regolamento.

Articolo 46

Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada e del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

1. Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la preventiva autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23, 11° comma, del Codice della Strada e dall'art. 24 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Dalle suddette violazioni, ai sensi degli articoli citati nel comma 1, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti di che trattasi, a carico dell'autore e a proprie spese.
3. In tutti i casi di installazione abusiva di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, di decadenza dalla autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, questi devono essere rimossi, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore.
4. Devono altresì essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari e propagandistici aventi contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine di 48 ore dalla notifica del verbale. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore.
5. Si procederà altresì d'ufficio, con spese a carico del trasgressore in tutti i casi in cui il titolare dell'autorizzazione alla collocazione di segni orizzontali reclamistici striscioni, locandine e standardi, non provveda alla rimozione degli stessi entro il termine di cui all'art. 18.
6. I messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati con le modalità indicate dal precedente art. 37, 6° comma, devono essere rimossi entro le 48 ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore.

7. Quando la rimozione comporta la necessità di entrare nel fondo altrui, essa non può avvenire se non dopo 15 giorni dalla diffida notificata dal Comune al terzo.

8. Chiunque rimuova, danneggi o comunque manometta gli impianti fissi per le affissioni è sanzionato amministrativamente come previsto dal successivo articolo ed è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Articolo 47

Sanzioni amministrative ai sensi del presente regolamento

1. Per le fattispecie di violazione non espressamente previste e/o disciplinate dal vigente D. Lgs. n. 285/1992, si applicano le norme del presente Regolamento, che ammettono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00, da irrogare ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla L. n. 689/81 e successive modificazioni. Le violazioni riguardano:

- a. installazione di impianti pubblicitari e di propaganda senza autorizzazione;
- b. mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o contenute nel presente regolamento, nonché nelle specifiche norme settoriali.

2. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui si siano verificati danni a terzi o al Comune.

Articolo 48

Sanzione accessoria della rimozione di mezzi pubblicitari abusivi

1. Alle violazioni delle norme del presente regolamento che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione dei mezzi pubblicitari collocati abusivamente, che sarà applicata con ordinanza del Dirigente responsabile, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito.

2. Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i trenta giorni dalla notifica.

3. Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, a spese dell'interessato.

Articolo 49

Ripristino dello stato dei luoghi

1. Nel momento in cui l'autorizzazione cessa per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di ripristinare lo stato dei luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.

2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi o altri mezzi di pubblicità di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o evento pubblicizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

3. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Articolo 50

Norme transitorie e di rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme previste dal Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, il Codice della strada approvato con D.lgs. 30/4/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con DPR 16/12/1992, n.495 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono altresì fatte salve speciali forme di pubblicità, marchi identificativi, ecc....., previsti da disposizioni normative sovraordinate, quali norme statali e regionali.
3. L'entrata in vigore di nuove norme di modifica al codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.
4. Tutti gli impianti pubblicitari regolarmente autorizzati e con Autorizzazione in corso di validità all'entrata in vigore del presente Regolamento, ma non rispondenti alle disposizioni dello stesso devono essere adeguati entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, che dovrà presentare apposita richiesta.
5. Gli impianti con Autorizzazione avente scadenza antecedente all'approvazione del presente Regolamento ed in possesso della regolarità tributaria nonché della regolarità con i versamenti di qualsiasi natura relativi al Canone Unico Patrimoniale attestata dall'Ufficio Tributi dell'Ente, potranno essere rinnovati/autorizzati entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento anche se la richiesta di rinnovo risulta non essere stata presentata a condizione che il posizionamento risulti conforme alle norme del presente Regolamento ed in ottemperanza a quanto previsto negli Allegati relativi alle Zone Speciali articolo 15.
6. Tutti gli impianti installati senza idonea autorizzazione rilasciata dall'Ente Proprietario della Strada, in conformità all'art. 26 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285, dovranno essere rimossi entro 120 giorni dall'approvazione del presente Regolamento; decorso tale termine saranno considerati abusivi e si provvederà sulla base di quanto previsto dagli articoli Capo VII da 45 a 49.

Articolo 51

Allegati al regolamento

1. Costituiscono allegati al regolamento:
allegato 1: schede tecniche tipologia impianti
allegato 2: planimetria generale zonizzazione pubblicitaria
allegato 3: planimetrie Zone Speciali

Articolo 52

Entrata in vigore del regolamento – Procedimenti in corso

1. Il presente regolamento, adottato con provvedimento del Consiglio Comunale, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione. Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente regolamento.
2. L'adeguamento a norme specifiche contenute nel presente regolamento per tutti i mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore dovrà essere effettuato in caso di qualsiasi loro modifica e/o sostituzione.